

Le "semplificazioni" sono legge

Il tiro al bersaglio per "semplificare" la normativa di salute e sicurezza sul lavoro, iniziato con il decreto-legge "del fare" (vedi lo scorso numero 7/8 di 2087), si è concluso prima di ferragosto con l'approvazione della sua conversione in legge (9/8/2013, n. 98), zeppo di modifiche, entrato in vigore il 21 agosto. Per gli amanti dei codicilli, il testo del decreto-legge, coordinato con la legge di conversione, è stato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 63/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 194 del 20/8/2013. Si tratta di oltre 300 pagine, che ben riflettono la battaglia politica e parlamentare svoltasi sul decreto, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia". Le pressioni e le proposte di Cgil, Cisl, Uil, da un alto, e delle Regioni dall'altro, sono state discusse presso la commissione Lavoro della Camera e hanno fruttato alcune modifiche rispetto al testo originario, riducendo almeno in parte i danni più gravi. Qui di seguito illustriamo in sintesi come si presentano oggi le norme di ssl che sono state oggetto di tali misure di semplificazione, avvertendo ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, che resta tutto da dimostrare come e quanto esse possano effettivamente contribuire "al rilancio dell'economia". Noi siamo convinti che quello che certamente produrranno sarà un abbassamento dell'importanza e del valore che devono essere dati alla salute e sicurezza nel lavoro.

MAPPA DELLE NORME DI SSL MODIFICATE DAL DECRETO DEL FARE	
"Testo unico" (dlgs 81/2008)	
Norma oggetto della modifica	Natura della modifica
Art. 3 - Campo di applicazione.	Sostituito il comma 12-bis.
Art. 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.	Sostituite e aggiunte alcune parole al comma 8, lett. g).
Art. 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.	Sostituito il comma 1.
Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione.	Sostituiti i commi 3 e 3-bis.
Art. 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi.	Premesse alcune parole ai commi 5 e 6. Inseriti i commi 6-ter e 6-quater dopo il comma 6-bis.
Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione.	Inserita una parola al comma 1.
Art. 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni.	Inserito il comma 5-bis dopo il comma 5.
Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.	Inserito il comma 14-bis dopo il comma 14.
Art. 67 - Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio.	Sostituito l'intero articolo.
Art. 71 - Obblighi del datore di lavoro (Uso di attrezzature di lavoro).	Sostituito il comma 11.
Art. 88 - Campo di applicazione (Cantieri temporanei e mobili).	Sostituita al comma 2 la lett. g-bis. Aggiunto il comma 2-bis dopo il comma 2.
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili. Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.	Aggiunto articolo 104-bis.
Art. 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione (Protezione da agenti chimici).	Aggiunto periodo alla fine del comma 8.
Art. 240 - Esposizione non prevedibile (Protezione da agenti cancerogeni e mutageni).	Aggiunto periodo alla fine del comma 3.
Art. 250 - Notifica (Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto).	Aggiunto periodo alla fine del comma 1.
Art. 277 - Misure di emergenza (protezione da agenti biologici).	Aggiunto periodo alla fine del comma 2.
Art. 3 - Campo di applicazione	Aggiunti commi 13-bis e 13-ter.

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (dlgs 163/2006)	
Norma oggetto della modifica	Natura della modifica
Art. 131 – Piani di sicurezza.	Inserito comma 2-bis dopo comma 2.
Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (dpr 30 giugno 1965, n. 1124)	
Norma oggetto della modifica	Natura della modifica
Art. 54 – Denuncia d'infortunio all'Autorità di pubblica sicurezza.	Abrogato.
Art. 56 – Inchiesta d'infortunio.	Sostituito il comma 1. Sostituito l'alinella del comma 2. Aggiunto comma dopo il comma 4.

Modifiche apportate al "testo unico"

Avvertenza: le norme citate nel testo che segue si riferiscono al dlgs 81/2008, se non altrimenti specificato.

1. Ampliate le categorie di lavoratori volontari

La prima modifica riguarda il campo di applicazione delle norme di ssl. All'art. 3, viene sostituito il comma 12-bis, che nella nuova versione estende l'applicazione delle disposizioni per i componenti dell'impresa familiare e i lavoratori autonomi (dettate dall'art. 21) - già prevista nella versione precedente anche per i lavoratori volontari e per chi svolge il servizio civile - ai soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni sportive dilettantistiche, e ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche. Vengono comunque confermati possibili accordi su come attuare tale specifica tutela tra i soggetti e le associazioni interessate e gli obblighi imprenditoriali nel caso in cui la prestazione venga svolta nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro (informazioni sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza), cui è stata aggiunta l'eliminazione o, ove ciò non sia possibile, la riduzione al minimo dei rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e le altre attività.

2. Commissione consultiva esautorata

L'articolo 6, al comma 8, detta i compiti della Commissione consultiva. La lett. g) di tale comma, è stata modificata: prima era la Commissione consultiva che doveva "definire" i criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi; ora, semplicemente, ne "discuterà", mentre sarà il ministro del Lavoro a proporre al presidente della Repubblica il decreto per determinarne la disciplina (che doveva essere emanato entro 12 mesi dall'entrata in vigore del testo unico). Specularmente, è stato riformulato l'art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi), prevedendo l'emanazione del suddetto decreto presidenziale.

3. Un incaricato al posto del Duvri

Sono riformulati i commi 3 e 3-bis dell'art. 26, che dettano gli adempimenti per quanto concerne valutazione dei rischi da interferenze in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture a impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi. Ora, la cooperazione e il coordinamento tra committente, appaltatori e subappaltatori, ai fini della prevenzione dei rischi da interferenze di lavorazione, attraverso l'elaborazione di un unico documento (il cosiddetto "Duvri"), potranno ora essere attuati con l'individuazione di un incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, "adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito" (nel decreto-legge originario, quest'ultime venivano semplicemente qualificate come "tipiche di un preposto"), nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, che sovrintenda alle attività di cooperazione e di coordinamento.

Tale possibilità viene limitata, tuttavia, a settori di attività "a basso rischio di infortuni e

malattie professionali" (nel decreto-legge originario si faceva riferimento solo al rischio infortunistico), la cui individuazione è demandata a un decreto del ministro del Lavoro (v. modifica n. 4).

Il nuovo comma 3 contiene anche una modifica favorevole ai lavoratori, poiché si prevede che in caso di redazione del Duvri, ad esso potranno accedere il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

La redazione del Duvri non è ora più obbligatoria, oltre che – come già era previsto – per i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature, anche per i lavori o servizi la cui durata non sia superiore a 5 "uomini/giorno" (nella prima versione del decreto erano 10), sempre che essi non comportino rischi derivanti da rischi d'incendio elevato, da svolgimento di attività in ambienti confinati o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del testo unico.

Per "uomini/giorno" s'intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie al completamento delle attività considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

Secondo il governo, la norma incide su un costo stimato di circa 390 milioni di euro all'anno.

Sostituire il Duvri con un incaricato suscita forti perplessità, poiché questo documento non è burocrazia, ma rappresenta il risultato di un'analisi sistematica dei rischi e d'individuazione e attuazione di misure di prevenzione, che devono essere appunto effettuate "prima" delle lavorazioni, non "a vista", quando sono già in svolgimento, anche se da persona esperta.

4. Modulo semplificato per la valutazione dei rischi

All'art. 29, dopo il comma 6-bis, sono inseriti i commi 6-ter e 6-quater, con cui si stabilisce che - tramite decreto del ministro del Lavoro - siano individuati "settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell'Inail e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda". Il suddetto decreto sarà emanato secondo le indicazioni della Commissione consultiva e previa intesa con la Conferenza Stato Regioni, entro 90 giorni dal 21/8/2013 e conterrà anche il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono "dimostrare di aver effettuato" la valutazione dei rischi. Le imprese di tali settori potranno comunque continuare ad utilizzare le procedure standardizzate recentemente introdotte.

Con alcune parole aggiunte all'inizio dei commi 5 e 6 dello stesso articolo 29, inoltre, si dà la possibilità di utilizzare il suddetto modello per "dimostrare di aver effettuato" la valutazione dei rischi alle imprese che occupano fino a 10 lavoratori e a quelle che ne occupano fino a 50 e che hanno oggi appena effettuato la valutazione dei rischi sulla base delle cosiddette "procedure standardizzate" (in vigore dal 1° giugno 2013).

Secondo il governo, la norma incide su un costo stimato di circa 308 milioni di euro all'anno. Il risparmio sarà stimato a seguito dell'adozione del dm di attuazione.

Si tratta dell'ulteriore assottigliamento del fondamentale adempimento della valutazione dei rischi, perno della legislazione europea e nazionale da oltre venti anni, senza del quale la prevenzione è un'astrazione. La famigerata "autocertificazione" della valutazione dei rischi, cacciata dalla porta con le procedure standardizzate appena il 1° giugno scorso, è così rientrata dalla finestra.

5. Priorità al servizio di prevenzione e protezione interno

Viene introdotto, al comma 1 dell'art. 31, l'obbligo del datore di lavoro di organizzare il servizio di prevenzione e protezione "prioritariamente" all'interno della azienda rispetto alla possibilità di incaricare persone o servizi esterni. Si tratta di un adeguamento alla legislazione europea

(direttiva 391/89) per evitare un procedura d'infrazione da parte della Commissione Ue.

6. Nessuna duplicazione di formazione

La misura, inserita all'art. 32, come comma 5-bis, per i responsabili e agli addetti del servizio prevenzione e protezione, e all'art. 37, come 14-bis, per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, è finalizzata ad evitare la duplicazione di attività formative, nelle ipotesi in cui vi sia sovrapposizione tra i contenuti di differenti corsi formativi previsti dal Tu, prevedendo il riconoscimento di crediti per il contenuto e la durata della formazione già erogata, secondo modalità e modelli per la documentazione individuati dalla conferenza Stato Regioni, sentita la Commissione consultiva. Viene inoltre previsto che gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare gli attestati di avvenuta formazione sulla ssl agli allievi equiparati ai lavoratori.

7. Notifiche di nuovi edifici industriali allo sportello unico per le attività produttive

La nuova formulazione dell'art. 67 conferma l'obbligo per cui, in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali e di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori siano eseguiti nel rispetto della normativa di settore. Si prevede, tuttavia, che le informazioni inerenti a tali lavori (descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione e descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti) siano trasmesse dal datore di lavoro non più all'organo di vigilanza competente per territorio, ma "nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive". Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore di tale disposizione, un decreto ministeriale, sentita la Conferenza Stato Regioni, individuerà, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere insieme con i modelli uniformi da utilizzare.

Sono le amministrazioni che ricevono tali comunicazioni che provvedono a trasmettere in via telematica all'organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute. Non è più contemplata, come invece nel previgente art. 67, la possibilità che entro trenta giorni dalla data di notifica l'organo di vigilanza territorialmente competente richieda ulteriori dati e prescriva modificazioni in relazione ai dati notificati.

8. Verifiche delle attrezzature di lavoro affidate ai privati

La nuova formulazione del comma 11 dell'art. 71 in materia di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro riduce da 60 a 45 giorni il termine entro cui l'Inail (nella competenza acquisita dall'ex Ispesl) è tenuto ad effettuare la prima verifica su istanza del datore di lavoro. Una volta decorso inutilmente tale termine, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici (es. Asl, Arpa) o privati abilitati, così come per le verifiche successive. Anche l'Inail può avvalersi di tali soggetti. I verbali delle verifiche devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza.

Di fatto si dà ampio spazio agli operatori privati. Come e quanto saranno controllati?

9. Nuovi inclusi ed esclusi dalle disposizioni sui cantieri temporanei e mobili

La riformulazione della lett. g-bis del comma 2 dell'art. 88, esclude dall'applicazione delle disposizioni del Tu previste per i cantieri temporanei e mobili anche i piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai 10 "uomini/giorno", finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi particolari elencati all'allegato XI.

Allo stesso articolo 88, viene poi aggiunto il comma 2-bis, che stabilisce che le disposizioni in parola si applicano, invece, agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle loro particolari esigenze, che saranno individuate con decreto da adottarsi entro il 31 dicembre 2013.

10. Modelli semplificati per i cantieri temporanei o mobili

Con l'aggiunta dell'articolo 104-bis, sono introdotti modelli semplificati per la redazione di alcuni documenti relativi ai cantieri temporanei e mobili: piano operativo di sicurezza (Pos), piano di sicurezza e coordinamento (Psc), fascicolo dell'opera. La loro individuazione si demanda a un decreto da emanarsi entro 60 giorni dal 21/8/2013.

Secondo il governo, la norma incide su un costo stimato di circa 2,6 miliardi di euro all'anno: Pos 1,32 miliardi, Psc 978 milioni, fascicolo 235 milioni, e 77 milioni per il Pss (v. modifica n. 13). Il risparmio sarà stimato a seguito dell'adozione del dm d'attuazione.

11. Comunicazioni per via telematica

Sono previsti i seguenti quattro casi di comunicazioni che potranno essere effettuate in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

a) Art. 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione (Protezione da agenti chimici)

In tema di protezione da agenti chimici, il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne dà comunicazione, senza indugio, all'organo di vigilanza.

b) Art. 240 - Esposizione non prevedibile (Protezione da agenti cancerogeni e mutageni)

Qualora si verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e l'RLs. Inoltre, il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi di tali eventi, indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose.

c) Art. 250 - Notifica (Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto)

Prima di iniziare attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un'esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate, il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio.

d) Art. 277 - Misure di emergenza (protezione da agenti biologici)

Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 e 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione. Il datore di lavoro informa al più presto dell'evento l'organo di vigilanza territorialmente competente, nonché i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, specificando le cause che lo hanno determinato e le misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creata.

12. Adempimenti semplificati per le prestazioni lavorative di breve durata

Con l'aggiunta del comma 13-bis all'art. 3, si stabilisce che saranno introdotte misure di semplificazione della documentazione, anche ai fini del suo inserimento nel libretto formativo del cittadino, che dimostrino l'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e formazione previsti dal dlgs 81 in relazione alle prestazioni lavorative (regolamentate dal dlgs 10/9/2003, n. 276), che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento. Tali misure saranno definite con decreto ministeriale, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di ssl e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36, 37 del Tu (rispettivamente, informazione e formazione dei lavoratori).

Il comma 13-ter aggiunto allo stesso articolo prevede un ulteriore decreto ministeriale nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di ssl, con cui saranno definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni.

Modifiche al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

13. Modelli semplificati per piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento

Sono introdotti modelli semplificati per la redazione del Piano di sicurezza sostitutivo del piano

di sicurezza e coordinamento (Pss) richiamato all'art. 131 (comma 2, lett. b) del codice degli appalti pubblici (dlgs 163/2006), fermi restando i relativi obblighi. Tali modelli saranno individuati con decreto ministeriale da emanarsi entro 60 giorni dal 21/8/2013, sentita la Commissione consultiva e la Conferenza Stato Regioni.

Modifiche al Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

14. Nuova procedura di comunicazione degli infortuni all'autorità di pubblica sicurezza

È abrogata la disposizione (art. 54 del dpr 1124/1965) che obbliga il datore di lavoro, nel termine di due giorni, di dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni.

La "ratio" di tale comunicazione era quella di mettere in condizione l'autorità preposta di avviare l'inchiesta sulle cause e le circostanze degli infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a 30 giorni. La modifica non abroga l'istituto dell'inchiesta (che una volta era di competenza del pretore e ora è affidata alla direzione territoriale del lavoro - settore ispezione), ma cambia la procedura di comunicazione, che non è più in capo al datore di lavoro. Il nuovo 1° comma dell'art. 56 del dpr 1124/65, prevede infatti che a decorrere dal 1° gennaio 2014 sarà l'Inail a trasmettere telematicamente, mediante il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp), alle autorità di pubblica sicurezza, alle aziende sanitarie locali, alle autorità portuali, marittime e consolari, alle direzioni territoriali del lavoro i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni.

Sono esclusi tutti gli altri infortuni, presunti meno gravi e su cui comunque non è stato mai obbligatorio effettuare l'inchiesta pubblica.

Le nuove modalità di comunicazione si applicano a decorrere dal 180° giorno successivo alla data in cui entrerà in vigore il decreto che definirà le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (Sinp) nei luoghi di lavoro (art. 8, comma 4, del dlgs 81/2008). Ciò, evidentemente, per dar modo di raccogliere informazioni utili alle inchieste.

Con la sostituzione del 2° comma dell'art. 56 del dpr 1124/65, si stabilisce, infine, che nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dalla presa visione, mediante accesso alla banca dati Inail, dei dati relativi alle denunce di infortuni (secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 56, così come sopra modificato), la direzione territoriale del lavoro - settore ispezione del lavoro procede, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o dell'Inail, ad un'inchiesta al fine di accertare le cause e le circostanze dell'infortunio (specificate dallo stesso 2° comma dell'art. 56, numeri da 1 al 7).

Altre misure riguardanti la ssl contenute nel decreto "del fare"

15. Soppressione di certificazione sanitaria

Per i lavoratori che rientrano nell'ambito della disciplina del dlgs 81/2008, l'articolo 42 del decreto "del fare", comma 3, sopprime l'obbligo di certificazione attestante l'idoneità psico-fisica relativa all'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici.

16. Differimento dell'obbligo di abilitazione all'uso delle macchine agricole

L'articolo 45-bis del decreto "del fare" differisce al 22 marzo 2015 il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo della specifica abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione dell'accordo 22 febbraio 2012, n. 53, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, e dell'articolo 73, comma 5, del dlgs 81.

Rivalutazione delle sanzioni

Il decreto "lavoro" n. 76/2013, convertito in legge il 9 agosto 2013, n. 99, con l'art. 9, comma 2, sostituisce il comma 4 bis dell'art. 306 del dlsg 81/2008, stabilendo che: "le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto (...), in misura pari all'indice Istat dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6% e si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data (...)". Le maggiorazioni derivanti dall'applicazione di tale norma sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro.